

Le misure precautelari per i minorenni

Premessa: il monito a non rinunciare mai ai principi che informano il diritto penale e processualpenale di stampo liberale-garantista resta valido soprattutto in un ambito, quello che ci occupa, in cui la tendenza a trasformare il processo nel luogo della «educazione-rieducazione» dell'indagato/imputato è sempre molto marcata.

Obiettivo DEL PROCESSO: accertare il fatto tipico colpevole, individuare ed applicare la «pena giusta»

Obiettivo DELL'ESECUZIONE: adeguare la pena al principio di «rieducazione» sancito dalla Costituzione e dalle fonti normative internazionali


L'ARRESTO DELLA PERSONA MINORENNE

art. 16 DPR 448/88

Principio di residualità della coercizione per minorenni: un'unica figura di arresto facoltativo

Facoltatività o discrezionalità?

Nozione di flagranza = rinvio all'art. 382 c.p.p.

Il riferimento «personalità» del minorenne: chi effettua la verifica/valutazione? Fin dove si spinge l'accertamento di personalità da parte della p.g.?  «SOLO» Finalità di scelta della misura applicabile

Il principio di tassatività per le persone minorenni

- Il «caso» del furto in abitazione e del furto con strappo non aggravati:
- Arresto sì , arresto no?

la giurisprudenza di legittimità, l'art. 13 Cost e l'art. 19 DPR 448/88 e la Corte Costituzionale 137/2003 sulle misure cautelari e in generale sui provvedimenti *de libertate*:

L'orientamento (**minoritario**) secondo cui vige il principio di tassatività è conforme alla sentenza 137/03 della Corte costituzionale che ha ribadito come in materia di libertà personale spetti al legislatore nei limiti dei principi costituzionali individuare le ipotesi tassative ed eccezionali in cui è consentita la misura custodiale, specie in ambito minorile

Il computo della pena

- La diminuzione della minore età (art. 19 co.5) opera anche per le precautelari?

Corretta la opinione che afferma applicabilità:

1. Il richiamo all'età del minore nel 18 *bis* co 5 che richiama il 19 co.5 e il 16 co.3.
2. La disparità di garanzia (che si creerebbe nel caso non si ritenesse operante) fra misura precautelare e custodia cautelare per la quale il limite oggettivo è espressamente previsto dalla norma.

E la conseguente dilatazione della già ampia discrezionalità della P.g..

° il divieto di giudizio di comparazione delle circostanze:

La p.g. non può bilanciare le circostanze (riserva di giurisdizione) ma può valutare se un fatto sia più o meno grave decidendo se applicare o meno l'arresto

Il comma 3 dell'art. 16: il *nucleo* del potere discrezionale della P.g.


- La P.g. decide se ma anche quale misura precautelare applicare nell'immediatezza del fatto, in presenza dei presupposti oggettivi
- La delimitazione del potere discrezionale con la previsione dei criteri (gravità del fatto, età e personalità) è sufficiente alla luce dei principi costituzionali?



- Agenti e ufficiali non specializzati
- No obbligo di avvalersi di tecnici specializzati

Il fermo di persona minorenni art. 17

- La totale assenza di criteri direttivi e limiti : in presenza del limite edittale minimo di anni 2 la p.g. ha facoltà di scegliere se applicare la misura



- Si ritiene che operino i limiti e criteri direttivi dell'arresto in flagranza: art. 13 Cost e principio di uguaglianza
- Opera il limite negativo del 385 c.p.p.

segue sul fermo

- Gravità indizi e pericolo di fuga  il rinvio generale ex art. 1 DPR al codice di rito penale: i limiti del 384 c.p.p. operano anche per i minori: principio di specialità e garanzie per il minorenni
- Si applica anche al fermo di minore il criterio introdotto nel 2001 sulla impossibilità di identificare l'indiziato come elemento da cui desumere il pericolo di fuga
- In base al principio di residualità della coercizione nei casi di limitato pericolo di fuga è sempre preferibile l'accompagnamento presso l'abitazione ex 18 co. 2
- Il fermo è disposto da:
 - Pm in primo luogo
 - P.g. quando il Pm non ha assunto la direzione delle indagini o manchi individuazione dell'indiziato ovvero il *periculum* insorga in momento successivo

Dopo l'arresto o il fermo. Art. 18

- **Avvisi:** al Pm, esercenti responsabilità genitoriale, servizi.

- il Pm:

1-indica se il minorenne debba esser condotto in CPA, comunità ovvero possa **in base alle condizioni familiari** esser condotto presso la propria abitazione ed ivi rimanere a disposizione dell'autorità stessa.

2-rimette immediatamente in libertà la persona minorenne nei casi del 389 c.p.p. ovvero se non ritenga di applicare misura cautelare

3-può disporre che sia condotto davanti a sé al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza

Artt.20 e 20 *bis* disp.att.

- Il **PRIMO CONTATTO**: la minima offensività garantita da disposizioni di attuazione
- -divieto di pubblicità
- -divieto di uso di mezzi di costrizione salvo casi eccezionali
- -supporto psicologico
- -locali separati per l'esecuzione delle precautelari


Il riferimento agli artt. 390 e 391 c.p.p.

- E l'art. 386? La persona minorenni non ha diritto a conoscere i suoi diritti ed in particolare quello di nominare immediatamente un difensore di fiducia?
- Salvo alcune voci contrarie, si ritiene applicabile tutta la disciplina relativa alle precautelari del codice di rito ordinario: il principio di specialità non può voler dire eliminazione delle garanzie stabilite dalle norme generali

Obbligo di informazione

- La p.g. **informa Pm**  -Il Pm esercita controllo di legittimità sull'operato della P.g. 
 - omessa informazione=nullità generale a regime intermedio: c'è interesse della difesa a rilevarla? (non se Pm chiede convalida)
 - Il Pm richiede la convalida
 - Il Pm valuta se applicare misura cautelare

La P.g. **informa la persona minorenn**e del diritto di nominare un difensore di fiducia

La P.g. **informa il difensore di fiducia** o d'ufficio  **Cass. Ravvisa lesione del diritto di difesa MA unanimemente non ravvisa nullità!**

- La P.g. **avvisa i genitori e l'eventuale affidatario**  il diritto all'assistenza



- Omissione non sanzionata processualmente (art. 7 sanziona solo omesso avviso di convalida a tali soggetti)

- La p.g. avvisa i **servizi minorili**  diritto all'assistenza
- Omissione sanzionata con 178 lett. c)? Si ritiene di no, perché intervento non collegato a diritto di difesa

La «messa a disposizione» del Pm

- La p.g. se non libera ex art. 389 c.p.p. pone a disposizione del Pm
- -mediante trasmissione del verbale entro le 24 h (obbligo non sussiste se liberazione per illegittimità o inefficacia della misura o mancata richiesta di misura da Pm)
- -mediante la traduzione fisica del minorente entro le 24 h
- Il luogo della messa a disposizione (**CPA o comunità o famiglia**) è **SEMPRE DECISO DA PM**

Il ruolo del Pm nella fase precautelare

- Il PM esercita il controllo di legittimità dell'operato della P.g : può chiedere la convalida o liberare il minorenne ovvero chiedere la misura cautelare
- Il Pm sceglie il trattamento custodiale da attuare fra messa a disposizione e convalida : modalità del fatto, età e situazione familiare
- Il Pm libera l'arrestato se non ritiene di richiedere misura cautelare
- Il Pm può disporre accompagnamento davanti a sé (audizione informale per verificare personalità): NON SOSTITUISCE INTERROGATORIO EX 364 E 388 C.P.P.

La convalida: il richiamo agli artt. 390 e 391 interpretazione «estensiva»

- Il procedimento di convalida è regolato da tutte le norme del codice di rito, non soltanto dal 390 e 391 espressamente richiamati
- Art. 121 co.2 disp. Att. : la convalida anche quando ci sia stata rimessione in libertà: l'evoluzione della giurisprudenza da opinione negativa prevalente a opinione positiva per principio di uguaglianza con regime della convalida adulti
- Il giudice ordinario può provvedere a celebrare l'udienza se le circostanze di tempo e luogo rendano impossibile ricorrere al giudice specializzato, ovvero nel caso di incertezza sull'età. Abnormità del provvedimento di non convalida motivato solo con la minore età

I limiti del sindacato del giudice nella convalida

- La verifica della gravità del fatto, dell'età e della personalità
- La *ragionevolezza* dell'operato della P.g.
- Il *fumus*



- per giurisprudenza prevalente NON valuta la sussistenza dei **gravi indizi di colpevolezza** che afferiscono al momento successivo ed eventuale relativo alle misure cautelari  e per il **fermo**? La «situazione di fatto come si è prospettata alla P.g.» va valutata in sede di convalida: il Giudice valuta se la discrezionalità della Pg non abbia oltrepassato il limite necessario della gravità della situazione di fatto come era al momento in cui c'è stato l'intervento

Il difensore della persona minorenni in fase precautelare

- Poteri di controllo e di informazione dell' A.g.
- Non dimentichiamo mai il nostro compito di severi controllori dell'applicazione delle norme procedurali volte all'accertamento della responsabilità nei limiti invalicabili del fatto tipico colpevole e dei principi costituzionali che governano e guidano detto percorso.
- Sempre distinguendo le finalità del processo e quelle dell'esecuzione della pena.

Accompagnamento a seguito di flagranza art. 18 bis

- La modifica del dlgs 12/1991: definito come misura precautelare processuale penale
- Ha funzione cautelare
- Avviene negli uffici della p.g. e per il tempo necessario a «consegnarlo» ai genitori o esercenti responsabilità
- Dalla consegna scaturisce il solo obbligo per i responsabili di tenere il minorenne a disposizione del Pm oltre che di vigilare sul comportamento ➡ *status* giuridico diverso da quello dell'arrestato *id est* NO evasione se il minore si allontana da casa: e il 650 c.p.?

I presupposti

- La flagranza
- Il delitto non colposo punito con pena (dell'ergastolo o) non inferiore nel massimo a 5 anni (Corte cost. 168/1994 su illegittimità artt. 17 e 22 nella parte in cui non escludono applicabilità dell'ergastolo al minorenni imputabile)  nel computo della pena si tiene conto dei criteri ex art. 278 e della diminuzione della minore età
- L'assenza di cause di giustificazione o di non punibilità

Il principio di facoltatività-discrezionalità della P.g

- La gravità del fatto, l'età e la personalità del minorenne, pur se non espressamente richiamati sono gli elementi su cui si attesta la valutazione discrezionale della P.g. anche solo per scegliere la precautelare da adottare in concreto;
- LIMITI: l'avviso immediato a Pm e servizi che esercitano un primo «controllo» di legittimità dell'operato della p.g.
- L'avviso 386 c.p.p.: i diritti difensivi e l'operatività del 178 lett. C)
- L'avviso ai genitori o esercenti responsabilità: il verbale di consegna. Dovuto anche per accompagnamento in struttura ex 18 bis comma 4
- Le dodici ore come limite massimo di permanenza presso la p.g.: perentorietà o mera ordinatorietà del termine? Il 18 bis comma 1

segue

- Si applica anche all'accompagnamento il controllo giurisdizionale ex art. 390 e 391 c.p.p. e tutte le norme procedurali anche non espressamente richiamate.

Il ruolo del Pm

- Valuta la correttezza dell'operato della p.g., rimettendo immediatamente in libertà il minorenne nei casi di cui art. 18 comma 3, 18 *bis* comma 5, di inefficacia della misura o di non necessità della misura cautelare
- E' il solo che possa disporre nei casi di cui al 18 *bis* comma 2 l'accompagnamento del minore in Cpa o comunità per assenza o inidoneità dei genitori ecc.
- Può ordinare la comparizione davanti a sé ma solo per valutare quali provvedimenti adottare

CONCLUSIONI

- LE MIE CONCLUSIONI SONO INDICATE NELLA PREMESSA E NEL MIO DIRE SUL RUOLO DEL DIFENSORE NEL PROCESSO MINORILE.